

IMPOSTA DI SOGGIORNO LOCAZIONI BREVI E STRUTTURE RICETTIVE

DAL 1° MAGGIO 2024

LOCAZIONI BREVI TURISTICHE

Disciplinate dalla Legge Regionale 11/2023

https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=10602

Hanno una durata compresa tra 1 e 30 giorni consecutivi di pernottamento

L'alloggio ad uso turistico è identificato come unità abitativa o camera arredata con destinazione d'uso temporanea (seconda casa) o camera se si trova in una abitazione principale

Servizi consentiti:

- Ricevimento;
- Pernottamento;
- Fornitura iniziale di biancheria
- Utilizzo delle pertinenze
- Pulizia

Servizi non consentiti:

- Prestazioni di tipo alberghiero
- Cambio periodico della biancheria

IL CIR (Codice Identificativo Regionale)

I locatori per ogni alloggio ad uso turistico devono richiedere il CIR rilasciato dal comune tramite il portale «locazioni turistiche»: <https://locazionituristiche.regione.vda.it/>

Utilizzo della piattaforma:

1. Accedere tramite SPID/CIE/TS-CNS; è possibile delegare l'obbligo;
2. Inserire tutti i dati dell' alloggio sino al ricevimento automatico del CIR;
3. Tutte le variazioni devono essere comunicate sul portale;
4. Effettuare le comunicazioni ISTAT;
5. Comunicare le generalità di ogni ospite alla Questura (dal portale «alloggiati web»)

Il locatore deve rendere sempre leggibile il CIR su ogni strumento di promozione

TUTORIAL VIDEO E MANUALE UTENTE:

<https://www.celva.it/it/locazioni-brevi-turistiche-e-imposta-di-soggiorno/>



DAL 1° MAGGIO 2024 L'IMPOSTA DI SOGGIORNO È OBBLIGATORIA ANCHE PER GLI OSPITI DEGLI ALLOGGI AD USO TURISTICO:

- Legge Regionale 10/2023 «Disciplina dell'imposta di soggiorno»:
https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=10601
- Delibera della Giunta Regionale n° 1146 del 9/10/2023: <https://www.comune.ayas.ao.it/it-it/novita/avvisi/2024/imposte-tariffe-e-finanze/locazioni-turistiche-e-imposta-di-soggiorno-295568-1-4d4c359af0995544c45cccd19f708c29>
- Legge Regionale 17/2024 «Modificazioni alla Legge Regionale 18 luglio 2023, n. 10»:
https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=11081

L'IMPOSTA È
DOVUTA PER
OGNI OSPITE
PER LE PRIME
SETTE NOTTI

RIDUZIONI AL 50%:

- Gruppi organizzati con almeno 25 partecipanti;
- Dal 1° maggio al 15 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre;

ESENZIONI:

- Per coloro che alloggiano per più di 7 giorni consecutivi dall'ottavo giorno;
- Per gli autisti di pullman e accompagnatori turistici;
- Per i minori di 15 anni;
- Per i residenti in valle d'Aosta;
- Per i volontari della protezione civile e Croce Rossa Italiana;
- Per il personale delle forze di polizia e forze armate in servizio;
- Per le persone con disabilità;
- Per i richiedenti protezione internazionale, per i minori stranieri;
- In caso di situazioni di emergenza a causa di eventi calamitosi;
- Per le scolaresche, anche formate da studenti universitari

STRUTTURE TURISTICO- RICETTIVE

Alberghi, residenze turistico-alberghiero, alberghi diffusi – Legge Regionale 33/1984:

https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=1250

L'imposta è applicata per persona in base al livello di classificazione assegnato (ad eccezione per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan)

Case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, posti tappa escursionistici, affittacamere, Bed & Breakfast-chambre et petit déjeuner, case e appartamenti per vacanze (CAV) – Legge regionale 11/1996:

https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2365

Ad eccezione delle case per ferie autogestite, l'imposta viene applicata per persona in base al prezzo medio

Per le case per ferie autogestite l'imposta è applicata per persona in misura fissa

Campeggi, villaggi turistici e aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan – Legge Regionale 8/2022:

https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=2668

L'imposta è applicata per persona in base al livello di classificazione assegnato (ad eccezione per le aree attrezzate riservate alla sosta degli autocaravan, l'imposta è applicata per autocaravan in misura fissa)

Strutture agrituristiche – Legge Regionale – Legge Regionale 29/2006:

https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?pk_lr=3781

L'imposta è applicata per persona in base al prezzo medio





CHI DEVE PAGARE?



COLORO CHE ALLOGGIANO O CHE SOSTANO CON AUTOCARAVAN, NELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE UBICATE NEL TERRITORIOREGIONALE E NEGLI ALLOGGI AD USO TURISTICO.

I GESTORI DELLE STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE E I LOCATORI DEGLI ALLOGGI AD USO TURISTICO PRESENTANO LA DICHIARAZIONE, REDATTA UTILIZZANDO IL MODELLO TIPO FINES PREDISPOSTO DAL CELVA <https://www.celva.it/it/fines-tributi-e-imposte/imposta-di-soggiorno/> OVVERO UNA DICHIARAZIONE CONTENENTE TUTTI GLI ELEMENTI MINIMI NECESSARI PREVISTI DAL MODELLO-TIPO PREDISPOSTO DAL CELVA

TARIFFE:

- Delibera di Consiglio Comunale n° 58 del 22/12/2023:
http://www.servizipubblicaamministrazione.it/vener_e_storico_3/ys115/Data/Delibere/cc-2023-00058.pdf
- Tariffe dal 01/05/2024 per le strutture ricettive, extra-ricettive e locazioni turistiche:
<https://www.celva.it/it/locazioni-brevi-turistiche-e-imposta-di-soggiorno/#infografica>

- ENTRO IL 31 GENNAIO PER I SOGGIORNI DAL 1° LUGLIO AL 31 DICEMBRE
- ENTRO IL 30 SETTEMBRE PER I SOGGIORNI DAL 1° GENNAIO AL 30 GIUGNO

Per i soggiorni dal 1° maggio 2024 al 31 dicembre 2024, i gestori delle strutture turistico-ricettive ed i locatori degli alloggi ad uso turistico presentano la dichiarazione entro il 31 gennaio 2025.

ENTRO LA STESSA DATA VERSANO LE SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO AL COMUNE MEDIANTE PAGAMENTO TRAMITE IBAN N° IT69S0359901800000000158518 OVVERO MEDIANTE IL PAGAMENTO ELETTRONICO pagoPA (richiedendolo all'ufficio tributi alla seguente email: tributi@comune.ayas.ao.it)

INVIO DEL CONTO DI GESTIONE – ENTRO IL 31 GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO

I gestori delle strutture ricettive ed i locatori degli alloggi ad uso turistico sono qualificabili come **Agenti contabili**

L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti e deve rendere conto della propria gestione

Entro il **31 gennaio** di ciascun anno gli agenti contabili devono trasmettere al Comune il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale

Il Modello 21 va presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore/locatore:

- Consegnandolo direttamente all'Ufficio Protocollo;
- Inviandolo tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: Comune di Ayas -Ufficio Tributi- Frazione Antagnod 11020 AYAS (AO);
- Solo per chi è dotato di firma digitale può inviarlo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ayas.ao.it



MODELLO 21 e ISTRUZIONI: <https://www.comune.ayas.ao.it/it-it/novita/avvisi/2024/imposte-tariffe-e-finanze/locazioni-turistiche-e-imposta-di-soggiorno-295568-1-4d4c359af0995544c45cccd19f708c29>

PER QUALSIASI INFORMAZIONE:



SITO: <https://www.comune.ayas.ao.it/it-it/novita/avvisi/2025/imposte-tariffe-e-finanze/locazioni-turistiche-e-imposta-di-soggiorno-dal-1-maggio-2024-295568-1-f55f222611834ea10946d43f15ba75c1>

TELEFONO UFFICIO: 0125/306633 (INTERNO 1)

REFERENTE: **Erika CHALLANCIN**

E-MAIL: tributi@comune.ayas.ao.it

ORARIO APERTURA UFFICIO: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8:45 alle ore 12:30

Helpdesk di INVA 800 61 00 61 che è operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:00.